



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.CO (Denominazione Comunale di Origine)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle Leggi Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e artigianali, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tale, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione :
 - a) dell'indagine conoscitiva atto ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari ed artigianali, e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari – artigianali e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione nella fattispecie di prodotti agro-alimentari e artigianali che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.9 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere e/o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e società, Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e

tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro;

- e) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione ed al metodo di produzione;

Art. 2

Istituzione di un albo Comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.9 , un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività, le produzioni agro-alimentari ed artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolari attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 anni consecutivi.
3. L'inserimento nell'Albo di tali iniziative e/o manifestazioni è di competenza della Giunta Comunale, previo parere favorevole motivato dal Responsabile dell'Area competente nello specifico settore di riferimento.

Art. 3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali segnalati e denominati.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari ed artigianali ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le produzioni agro-alimentari ed artigianali di cui al precedente comma riguardano le seguenti tipologie:

- Bevande analcoliche, distillate e liquori;
- Carni fresche e loro preparazioni;
- Condimenti,
- Formaggi;
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- Paste fresche, prodotti della panetteria, focacceria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
- Prodotti vegetali essiccati e conserve;
- Prodotti dell'artigianato locale;

3. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione sia le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- Il nome del prodotto;
 - ~~Le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura~~ consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - I materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - La descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare e/o artigianale e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.
 5. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto e del disciplinare di produzione ai fini della successiva iscrizione nel registro De.Co., ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
 6. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
 7. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) la data di iscrizione;
 - c) gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - d) la denominazione tipica del prodotto.
 8. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro, ed in particolare il disciplinare di produzione.
 9. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.Co. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nel registro possono fregiarsi per tutti i prodotti segnalati e denominati della scritta De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione.

Art. 5 **Marchio De.Co.**

1. Il marchio De.Co. deve contenere un segno o un emblema simbolico della città di Nicolosi legato al tipo di prodotto, iniziativa e/o manifestazione segnalata e denominata. Tale segno o emblema simbolico verrà, di volta in volta, approvato dalla Giunta Comunale nell'ambito della deliberazione disponente l'iscrizione nel registro De.Co. di cui al comma 6 dell'articolo precedente.

3. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari ed artigianali iscritti nel registro De.Co. può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.Co. A tal fine il competente ufficio predispone apposito modello di domanda che dovrà prevedere:
 - a) L'identificazione del soggetto richiedente;
 - b) L'attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l'utilizzo e la riproduzione del marchio;
 - c) L'impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e la commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell'atto di concessione;
 - d) L'impegno a rispettare scrupolosamente il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente regolamento;
 - e) La dichiarazione di essere in regola con le normative che disciplinano l'attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico sanitario;
 - f) Disponibilità ad assoggettarsi ai previsti controlli.
4. L'Istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:
 - a) L'intestazione " *Del Comune di Nicolosi*";
 - b) L'identificazione del concessionario completa di codice fiscale;
 - c) L'attività svolta dal concessionario;
 - d) Il prodotto o i prodotti iscritti nel registro De.Co. per i quali viene rilasciata la concessione per l'utilizzo del marchio;
 - e) L'avvertenza che il marchio De.Co. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione;
 - f) La data del rilascio;
 - g) La firma del responsabile del servizio che rilascia la concessione.
5. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
6. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento, il modello del marchio De.Co. e, copia del disciplinare di produzione;
7. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 6

Responsabilità di utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune si riserva di effettuare i controlli necessari sull'applicazione delle norme di produzione previsti dai disciplinari, sia per quanto riguarda la tracciabilità che la rintracciabilità di filiera, a mezzo della Commissione sindacale di cui all'art.4 comma 3. In particolare a tale Commissione è conferito l'incarico di sorvegliare e verificare che chi abbia ottenuto il marchio De.Co., rispetti effettivamente le norme del presente regolamento, del disciplinare di produzione relativo al prodotto e/o iniziative e altre normative in materia. I controlli possono essere fatti in qualunque periodo dell'anno, con ripetitività che la

Commissione stabilirà. Qualora le norme in questione non fossero rispettate sarà disposta la revoca e l'assegnazione del marchio De.Co.

2. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.Co. , o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del servizio, su segnalazione della Commissione Comunale, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con determinazione motivata del responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.
3. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il responsabile del servizio competente si avvale della Polizia Municipale.

Art. 7

Collaborazioni esterne

Il Comune potrà avvalersi di Enti, Associazioni, Istituti ecc., specializzati nel settore per lo studio del territorio, l'individuazione dei prodotti tradizionali, l'appartenenza del prodotto alla storia locale, la promozione dell'iniziativa, le strategie di Marketing e per i controlli di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti che si pregiano del marchio De.Co. di Nicolosi.

Art. 8

Disciplinari di produzione dei prodotti a marchio De.Co.

La Commissione comunale di cui all'art.4 comma 3 provvederà ad adottare apposito regolamento per la produzione dei singoli prodotti di cui al precedente art.4, comma 2 nel quale saranno esplicitate tutte le caratteristiche che il prodotto stesso deve possedere ai fini dell'iscrizione nel registro De.Co.

Art. 9

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area: Settore Sviluppo Economico.
2. Il Direttore responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 10

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazioni con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 11

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari ed artigianali in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Art. 12

Le attività di coordinamento

1. Il Comune nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali, che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari ed artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali;

Art. 13

Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale, si provvederà ad istituire uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare ed artigianale locale.

Art. 14

Promozioni di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune - sussistendo le condizioni previste dalla legge - promuove la presentazione ai competenti Organi Istituzionali della domanda di registrazione dei prodotti agricoli e artigianali ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento DOC, DOP, IGP, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.
3. Il Comune nel rispetto dei criteri e modalità previste dall'art.2 del Decreto MIPAF 350/99 promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.Co. nell'Elenco dei Prodotti Agro-Alimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98.

Art. 15

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
- 2.

Art. 16
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.